

Edizione di lunedì 19 Dicembre 2022

CASI OPERATIVI

Regime transitorio di tassazione dei dividendi
di **EVOLUTION**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Prime osservazioni sull'affrancamento opzionale delle riserve di utili e utili "black list"
di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**

ISTITUTI DEFLATTIVI

Legge di Bilancio 2023: alcune novità per fare pace con il Fisco
di **Angelo Ginex**

ENTI NON COMMERCIALI

Le coperture assicurative per i lavoratori sportivi
di **Guido Martinelli**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Abusivo dedurre gli interessi sui prestiti infragruppo
di **Chiara Bisognin - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza**

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

LinkedIn per commercialisti giovani: come si usa?
di **Luca Bozzato**

CASI OPERATIVI

Regime transitorio di tassazione dei dividendi

di **EVOLUTION**



Una persona fisica possiede il 95% delle quote di una S.r.l. nel cui patrimonio netto sono presenti riserve per utili formatesi antecedentemente al 2008.

La distribuzione di tali utili, fruendo del regime transitorio ex l'articolo 1, comma 1006 della Legge di bilancio 2018, comporterebbe il concorso alla formazione del reddito complessivo del socio in misura pari al 40% del loro ammontare e ciò sarebbe più conveniente rispetto all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%.

In riferimento a quanto sopra si chiede se è sufficiente adottare la delibera di distribuzione entro il 31 dicembre 2022 per fruire del predetto regime transitorio.

La Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha apportato significative modifiche in relazione all'imposizione sui dividendi percepiti dai soci di società di capitali che detengono le partecipazioni fuori dal regime d'impresa.

In particolare, le principali modifiche riguardano:

- l'eliminazione della distinzione tra le partecipazioni qualificate e le partecipazioni non qualificate;
- la previsione dell'applicazione generalizzata di una ritenuta a titolo di imposta in misura pari al 26%.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Prime osservazioni sull'affrancamento opzionale delle riserve di utili e utili "black list"

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**



Il Disegno di Legge di bilancio 2023 prospetta, attualmente all'articolo 23 del testo giunto in discussione in aula, la possibilità di procedere con un affrancamento opzionale delle riserve di utili e degli utili di fonte "black list" impliciti nelle partecipazioni detenute in regime d'impresa commerciale.

Come noto, i **dividendi** percepiti in regime d'impresa commerciale da soggetti residenti nel territorio dello Stato, siano essi assoggettati all'Ires o all'Irpef, derivanti da utili prodotti da **partecipate estere in periodi d'imposta in cui queste risultavano residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata** (o beneficiavano di regimi fiscali privilegiati), **concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente**; ciò ai sensi del combinato disposto dagli [articoli 59](#) e [44, comma 4, Tuir](#) per i "soggetti Irpef" e dell'[articolo 89, comma 3, Tuir](#) per i "soggetti Ires".

A tal riguardo, occorre ricordare, come fatto anche da **Assonime** nella propria "Nota tecnica" del 5 dicembre scorso, che i criteri per verificare il regime fiscale, da considerarsi "privilegiato" oppure no, a cui sono stati assoggettati gli utili prodotti da una partecipata estera, sono **mutati più volte nel corso del tempo**.

In origine, dal 2001 al 2014, occorre fare esclusivo riferimento al **D.M. 21.11.2001** recante l'elencazione tassativa dei cd. Stati o territori "black list", mentre – dal 2015 – si è poi progressivamente passati a **criteri incentrati sul livello d'imposizione del soggetto estero**, per approdare, infine, a partire dal periodo d'imposta 2019, ai **criteri attualmente stabiliti dall'[articolo 47-bis Tuir](#)**.

In particolare, tale ultima disposizione, introdotta in sede di recepimento della cd. "Direttiva Atad", prevede **criteri di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata** – diversi dagli Stati appartenenti all'UE o aderenti allo SEE con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che

assicuri un effettivo scambio di informazioni – differenziati in ragione della **“caratura” della partecipazione detenuta** nella partecipata non residente.

In presenza di **partecipazioni non di controllo**, le partecipate estere sono infatti considerate **residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata** laddove il **livello nominale di tassazione** risulti **inferiore al 50 per cento di quello italiano**, tenendo comunque conto anche di eventuali **regimi speciali** a cui avessero accesso.

Diversamente, le **società estere controllate** si considerano **residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata** ove il **livello di tassazione effettiva** della controllata estera risulti **inferiore al 50 per cento rispetto a quello a cui la stessa sarebbe stata sottoposta** ove fosse risultata residente ai fini fiscali in Italia.

Il descritto **contesto normativo, modificato più volte** e in modo tutt'altro che chiaro, anche alla luce delle interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria che si sono succedute, soprattutto con riguardo agli effetti ascrivibili al “regime transitorio” post modifiche, volto a regolare quelle fattispecie che vedono le partecipate estere passare dall'essere considerate “black list”, sulla base dei criteri vigenti negli anni di formazione degli utili, all'essere invece “riabilitate” come “white list”, sulla base dei criteri attualmente in vigore, e viceversa, ha contribuito a creare **incertezza** e conseguente “immobilismo” di molti gruppi, preoccupati delle conseguenze fiscali, anche sul piano sanzionatorio, potenzialmente ascrivibili a un'eventuale errato inquadramento della fattispecie a seguito della **distribuzione delle riserve di utili accumulate presso le società partecipate estere**.

Come osservato anche da Assonime, infatti, soprattutto in relazione ai **gruppi multinazionali di più grandi dimensioni**, caratterizzati da catene di controllo articolate e risalenti nel tempo, la verifica della provenienza – “white” o “black” – delle riserve di utili di tutte le partecipate estere si è dimostrata in taluni casi così complessa da **scoraggiarne il “rimpatrio”**, con la conseguenza di mantenere tali risorse finanziarie all'estero, esposte a un rischio paese talvolta molto elevato (pensiamo a talune piattaforme produttive ubicate in paesi in via di sviluppo), riducendo nel contempo le risorse disponibili in Italia, potenzialmente destinabili, in alternativa, agli investimenti nazionali.

Tale circostanza è stata rilevata anche nella relazione tecnica al **Disegno di Legge di bilancio 2023**, ove è stato osservato che la previsione normativa in rassegna vuole porre **rimedio a questo fenomeno**, consentendo alle imprese “... **di liberare le riserve detenute presso i Paesi o territori a fiscalità privilegiata oggi di fatto immobilizzate**”.

In particolare, la facoltà prevista dall'articolo 23 consentirebbe ai **soggetti percipienti**, che detengono le partecipazioni in regime d'impresa commerciale, di **escludere integralmente dal concorso alla formazione del reddito complessivo gli utili e le riserve di utili non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023**, nei limiti di quelle esistenti nel bilancio dell'ente non residente, direttamente o indirettamente partecipato, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio

2022 (per i soggetti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, il bilancio relativo all'esercizio 2021), **previo versamento di un'imposta sostitutiva**.

Per i **soggetti Ires**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva è attualmente stabilito in **misura pari al 9%**; per i **soggetti Irpef**, in misura pari al **30%**.

Tuttavia, per i soli **soggetti controllanti residenti**, **le predette percentuali sono riducibili di 3 punti percentuali (pertanto, sino al 6% o al 27%)** in relazione agli utili che saranno da questi percepiti entro il termine di scadenza del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (generalmente, nel mese di giugno 2024), a condizione che gli utili che ne derivano siano anche **accantonati**, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva del patrimonio netto.

L'intento del Legislatore è, quindi, quello di **invogliare il soggetto controllante residente**, non solo ad **"affrancare" le succitate riserve di utili, bensì anche a deliberarne l'effettiva distribuzione** a stretto giro, incassando il dividendo generalmente entro il mese di giugno 2024, ciò anche al fine di stimolarne il **reinvestimento in Italia**; in tal senso, infatti, dev'essere letto il vincolo di accantonare il dividendo incassato, per un periodo non inferiore a due esercizi, in una specifica riserva del patrimonio netto.

Uno degli aspetti che rende particolarmente interessante l'esercizio dell'opzione – la quale si perfezionerà, stando all'attuale formulazione della proposta di legge, mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 – è che la stessa sarebbe **esercitabile distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o anche solo a parte degli utili e delle riserve di utili**.

In altri termini, l'opzione sarebbe di tipo *cherry-picking*, nel senso che **può essere esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere e contempla un affrancamento integrale oppure anche solo parziale**, potendo così tenere in debita considerazione anche quanto **effettivamente distribuibile nel medio-breve periodo**.

È, inoltre, previsto – al fine di **evitare fenomeni di doppia imposizione**, in ipotesi di cessione delle partecipazioni nelle società non residenti, le cui riserve di utili fossero state "affrancate", ma non distribuite – che **il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'entità estera sia incrementato dell'importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all'imposta sostitutiva e diminuito dell'importo dei medesimi utili e riserve di utili medio tempore distribuiti**. Ciò, tuttavia, sino a concorrenza del corrispettivo della cessione, sicché per effetto di tale meccanismo **non si possono conseguire minusvalenze**.

Se, anche in esito all'iter parlamentare del Disegno di Legge di bilancio 2023, sarà mantenuta tale opportunità, si imporranno quindi **attente valutazioni di convenienza**, che tengano in debita considerazione, oltre a quanto sopra, anche **l'eventuale ritenuta in uscita** che dovessero scontare i dividendi nello Stato della fonte, in relazione alla quale, in caso di "affrancamento", **non dovrebbe spettare il credito d'imposta per le imposte assolute all'estero**, stante il mancato

concorso alla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente dei dividendi stessi.

Taluni aspetti di carattere tecnico-applicativo, che attualmente non sono direttamente desumibili dalla proposta norma di legge (per esempio, se, in presenza di perdite o in difetto di un utile capiente, l'apposita riserva possa essere iscritta vincolando riserve di utili precedentemente accantonate, oppure l'effettiva durata del vincolo imposto "per due esercizi" sulla medesima riserva), potrebbero trovare espressa regolamentazione anche nel successivo **decreto ministeriale**, cui è normativamente demandata la disciplina attuativa.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Legge di Bilancio 2023: alcune novità per fare pace con il Fisco

di Angelo Ginex



Il Disegno di **Legge di Bilancio 2023** prevede molteplici **misure di sostegno in favore dei contribuenti**. Tra le altre misure fiscali, il testo depositato alla Camera per l'iter di approvazione parlamentare contempla la **definizione agevolata delle controversie tributarie**, la definizione agevolata dei **carichi iscritti a ruolo** e la definizione agevolata delle **somme dovute da controllo automatizzato**.

Per quanto concerne la **definizione agevolata delle liti tributarie**, l'**articolo 42** prevede la possibilità di definire, **a domanda** del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le **controversie** attribuite alla giurisdizione tributaria **in cui è parte l'Agenzia delle entrate** (quindi avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), **pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso** quello pendente presso la **Cassazione** e anche **a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023**, mediante il pagamento di un **importo pari al valore della controversia**.

In caso di **ricorso pendente** iscritto nel **primo grado**, la controversia potrà essere definita con il **pagamento del 90 per cento del valore** della stessa.

Invece, se la definizione interviene **a seguito di pronuncia di "primo" grado favorevole al contribuente**, la controversia potrà essere definita con il **pagamento del 40 per cento del valore** della stessa e infine, se la definizione interviene a seguito di **pronuncia di "secondo" grado favorevole al contribuente**, la controversia potrà essere definita con il **pagamento del 15 per cento del valore** della stessa.

Un'altra misura di sostegno (**articolo 44**) consiste nella **rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione** e aventi ad oggetto **atti impositivi** in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Essa prevede la possibilità, per **chi ha impugnato in Cassazione**, di poter **rinunciare al ricorso principale o incidentale** a seguito di una **definizione transattiva entro il 30 giugno 2023**.

Nella specie è prevista una **riduzione delle sanzioni**, che sono dovute **in misura di 1/18 del minimo edittale** (oltre agli **interessi** e agli **eventuali accessori**).

La definizione transattiva si perfeziona con la **sottoscrizione** e con il **pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni** dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

Restando in tema di contenzioso tributario, è prevista altresì la possibilità di procedere alla **conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 43)**.

La previsione ricalca la **conciliazione fuori udienza** di cui all'[articolo 48 D.Lgs. 546/1992](#) prevedendo che, **in alternativa** alla definizione agevolata delle liti tributarie di cui all'[articolo 42](#), le **controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023** innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere **definite, entro il 30 giugno 2023 con l'accordo conciliativo**.

In tal caso, in luogo dell'applicazione delle sanzioni nella misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del 50 per cento del minimo previsto dalla legge in secondo grado, è previsto il pagamento delle **sanzioni ridotte a 1/18 del minimo** previsto dalla legge, degli **interessi** e degli **eventuali accessori**.

In tema di riscossione, poi, è prevista la definizione agevolata e lo stralcio dei **carichi iscritti a ruolo**.

In particolare, si può procedere alla **definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (articolo 47)**, mentre lo **stralcio** interessa i **carichi fino a 1.000,00 euro iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (articolo 46)**.

Con specifico riferimento alla **definizione agevolata** la norma stabilisce che i carichi vengono **estinti** mediante il pagamento delle **somme dovute a titolo di capitale** e quelle maturate a titolo di **rimborso delle spese** per le procedure esecutive e **di notifica** della cartella di pagamento. **Non** sono invece dovute le somme dovute a titolo di **sanzioni, interessi (anche di mora) e aggio**.

Il **versamento** deve essere effettuato **entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure in un totale di 18 rate**, delle quali **la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10%** delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il **31 luglio** e il **30 novembre 2023**; le **restanti**, di pari ammontare, scadenti il **28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024**.

Infine, per quanto concerne la definizione agevolata delle **somme dovute da controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 38)**, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, è prevista la possibilità di procedere al **pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, oltre alle sanzioni nella misura del 3 per cento**.

Da ultimo **bisognerà attendere** che il Parlamento licenzi il testo definitivo e la conseguente **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, al fine di comprendere in via definitiva **condizioni e termini** delle numerose **misure fiscali** previste in favore dei contribuenti.

ENTI NON COMMERCIALI

Le coperture assicurative per i lavoratori sportivi

di Guido Martinelli



Lo scorso 21 novembre è stato sottoscritto **un decreto interministeriale che ha fissato “le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari” per le coperture assicurative dei lavoratori sportivi subordinati** alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 36/2021.

Si ricorda che l'[articolo 34, comma 3, D.Lgs. 36/2021](#) equipara, ai fini assicurativi, lo sportivo “subordinato” al “collaboratore coordinato e continuativo”.

Il decreto “è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza”.

Diciamo che è auspicabile che il **testo sia esaminato attentamente in quella sede**.

Questo perché **è stato redatto senza tenere alcun conto delle modifiche che sono state introdotte dal D.Lgs. 163/2022** (il c.d. “correttivo”) che è intervenuto in materia sostanziale su tale fattispecie.

Innanzitutto il decreto avrebbe dovuto essere **emanato con il concerto anche della Autorità delegata in materia di sport e anche in assenza della delibera del Consiglio di Amministrazione Inail**. E ciò non è avvenuto.

Ciò produce, a mio avviso, **la nullità, se non l'inesistenza, del testo attualmente diffuso**.

In seconda battuta **non tiene conto della ulteriore categoria di lavoratori sportivi** introdotta dalla novella citata (“*E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato ... che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva*”) essendo, appunto, stata introdotta dal **correttivo**.

Il decreto, inoltre, **fa scattare l'obbligo assicurativo “a decorrere dal primo gennaio 2023”** (data dalla quale, come appare molto probabile, non saranno fatti decorrere gli effetti del D.Lgs. 36/2021) e **non tiene conto dei direttori sportivi** (quale sarà la loro voce di riferimento

tariffario? È palese che sotto il profilo del rischio non potranno essere equiparati agli atleti).

Il decreto, in aggiunta, probabilmente contiene dei **refusi** anche con riferimento alle voci di rischio (quella indicata come 0590 probabilmente è la 0580 con premio al 9,89 e quella indicata come 0610 dovrebbe essere la 0611 con premio al 9.24 per mille).

Premesso che, quindi, il testo diffuso come “ufficiale” dovrà essere con ogni probabilità **rivisto**, ci permettiamo qui segnalare **due aspetti sotto il profilo assicurativo**.

Il primo che **ai lavoratori sportivi**, in quanto tesserati per le Federazioni, le discipline sportive associate o gli enti di promozione sportiva, **continua ad essere richiesta, oltre che la copertura Inail, la copertura assicurativa prevista per ogni tesserato** (a questo punto specifichiamo sia volontario che lavoratore) prevista dall'[articolo 51 L. 289/2002](#).

Il dato è espressamente confermato anche dall'[articolo 34, comma 1, D.Lgs. 36/2021](#) (“*i lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo anche qualora vengano previste, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche ..*). Trattasi di una **duplicazione di coperture, almeno per quanto previsto dalle polizze sottoscritte**. In una situazione in cui si sta “raschiando il fondo del barile” sotto il profilo economico, diventa forse opportuno verificare se si possa evitare questa doppia copertura.

Il secondo aspetto è la copertura assicurativa dei lavoratori autonomi. Ossia **ai titolari di “partita iva” non viene richiesta alcuna forma di copertura assicurativa ulteriore oltre a quella collegata al tesseramento**. Addirittura (e questo forse è un male) neanche quella per responsabilità civile prevista come obbligatoria per i volontari.

Una considerazione finale deve essere fatta per **i lavoratori che percepiscono meno di 5.000 euro annui**, e, quindi, si trovano in quella fascia per la quale non subiscono ritenute fiscali e previdenziali.

Il tema è se costoro saranno tenuti al versamento del premio Inail.

Per poter rispondere diventa necessario inquadrare sotto il profilo lavoristico la fattispecie. Possiamo ritenere che queste prestazioni siano tutte “obbligatoriamente” di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa? A mio avviso no. Appare molto più probabile, anche alla luce dell'importo previsto, che siano **prestazioni che abbiano carattere occasionale**.

Qualcuno potrebbe obiettare: ma le prestazioni occasionali non sono previste dal D.Lgs. 36/2021, in quanto l'articolo 25, comma 2, prevede come lavoro sportivo solo le fattispecie di “*rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative..*”.

Chi sostiene questo dimentica che la prestazione occasionale è una prestazione di lavoro autonomo ([articolo 67, comma 1, lett. L. Tuir](#): “*i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo*

non esercitate abitualmente...”).

Ne deriva che la prestazione di importo annuo inferiore ai cinquemila euro sotto il profilo lavoristico ha tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo occasionale e come tale non è soggetta a copertura assicurativa Inail.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Abusivo dedurre gli interessi sui prestiti infragruppo

di Chiara Bisognin - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



È interessante approfondire quanto specificato nella [risposta all'istanza di interpello n. 395 del 29.07.2022](#), in quanto l'Agenzia delle entrate si esprime su una **forma di pagamento non usuale, seppur ammessa**.

La tesi dell'Agenzia delle entrate è la seguente: **se una *subsidiary* acquista il controllo in un'altra *subsidiary* mediante un'operazione di compravendita ed indebitamento infragruppo la deduzione dei relativi interessi costituisce vantaggio fiscale indebito** in quanto il contribuente ha – secondo l'Agenzia – artificiosamente trasformato i flussi di dividendi in flussi di interessi passivi.

Il caso

Il contesto nel quale avviene l'operazione analizzata è quello di un **gruppo transnazionale** ("Alfa") con partecipate in territorio Ue, Extra-Ue ed Italia.

In particolare Alfa, l'interpellante, è società di **diritto Italiano**.

Al termine di una serie di **trasferimenti infragruppo** Beta1 (*subsidiary* dello stesso gruppo Alfa) è "posta sotto" ad Alfa nella catena partecipativa.

La particolarità del caso consiste nel fatto che Alfa ottiene il controllo di Beta1 dopo una serie non lineare di compravendite e conferimenti infragruppo ed in più, per il pagamento, **contrae con i cedenti dei "vendor loan"**.

Il **"vendor loan"** è il finanziamento che il venditore di una partecipazione (azioni, quote) concede a favore dello stesso acquirente.

Altra particolarità del caso è quella che i **“vendor loan”** come **assets autonomi** subiscono una **serie di “reintestazioni”** e **circolano all’interno del gruppo** fino a concentrarsi presso la finanziaria del gruppo (Alfa3).

All’esito di tutte le operazioni, **Alfa si trova debitrice nei confronti della finanziaria del gruppo** (Alfa3).

Alfa si rivolge all’Amministrazione finanziaria proponendo istanza di interpello antiabuso ex [articolo 10-bis L. 212/2000](#) per verificare la **non elusività** e pertanto la **libera deducibilità Ires/Irap degli interessi passivi relativi al debito verso Alfa3**.

L’Amministrazione finanziaria richiede integrazioni ed approfondimenti.

In particolare, ad avviso della stessa, **l’operazione non va analizzata atomisticamente ma vanno sottoposti al vaglio di abusività i singoli step** contestualizzati nella più ampia operazione di riorganizzazione che ha preceduto i fatti sopra descritti.

La più **ampia operazione di riorganizzazione** consiste in un’**operazione straordinaria** transnazionale regolamentata dallo **“Share Purchase Agreement”** stipulato tra Beta4 ed Alfa8.

Lo scopo dello stesso è quello di far acquisire al gruppo Alfa il ramo di impresa Beta (Beta1 compresa).

La tesi dell’Agenzia delle Entrate

Secondo la Direzione Centrale **l’acquisizione con indebitamento da parte di Alfa è “strumentale al realizzo di una non genuina operazione di “creazione” di interessi passivi destinata ad operare in capo alla stessa Alfa una conversione in interessi passivi deducibili di dividendi altrimenti indeducibili”**.

In altre parole, l’assunto è:

- **Beta1 (italiana) è stata collocata artificialmente sotto ad Alfa (italiana)** per far in modo che una parte dei **flussi distribuiti al gruppo da Alfa** (ordinariamente dividendi) si commutino in interessi passivi (flussi da Alfa ad Alfa3) **deducibili in Italia**.

Le **motivazioni** di tale impostazione sono:

- il perimetro del gruppo Alfa prima e dopo l’operazione analizzata non varia: Beta1 già apparteneva al gruppo Alfa, quindi, di fatto **non c’è change of control sostanziale**;
- viene effettuato, con artificio, un **push down di un debito estero**. Il debito di Beta verso

l'ex società madre estera (Beta4) viene trasformato – grazie alla circolazione dei *vendor loan* all'interno del gruppo in debito di Alfa verso Alfa3 e quindi avviene di fatto una **“nazionalizzazione” dal lato passivo**.

Il *push down* così “architettato” crea un flusso “italiano” di interessi passivi che invece avrebbe dovuto essere Extra-Ue. **Il ricorso all'indebitamento da parte di Alfa non è considerato come un comportamento fiscalmente “accettabile”, tanto meno l'indebitamento tramite *vendor loan*;**

- l'Agenzia delle Entrate propone come unica alternativa tecnica ammessa per collocare Beta1 sotto ad Alfa **l'effettuazione di distribuzioni in natura e conferimenti a cascata della partecipazione lungo la catena societaria. Alternativa, alquanto complicata;**
- il conferimento è un'operazione – secondo l'Agenzia delle Entrate – circolare: Alfa5, già socio unico di Alfa 3, dopo il conferimento del *vendor loan* è ancora socio unico di Alfa3.

Concludendo, secondo l'Agenzia delle Entrate il vantaggio fiscale è indebito in quanto **la *ratio* dell'articolo 96 Tuir viene aggirata**: Beta1 viene “messa sotto” ad Alfa al solo scopo di prelevare liquidità e i *vendor loan* vengono contratti e fatti circolare per far in modo che la debitrice che sostiene gli interessi passivi sia l'italiana Alfa.

Il vantaggio fiscale è essenziale in quanto **l'operazione non è in grado di generare alcun'altro vantaggio economico addizionale** diverso da quello fiscale.

L'operazione è **priva di sostanza economica** in quanto **non c'è stato un “*change of control* e poteva essere attuata secondo modalità alternative ad es. la distribuzione in natura di partecipazioni e conferimenti a cascata. Non sussistono valide ragioni di carattere extrafiscale non marginali perché le stesse ragioni invocate a sostegno di questa operazione potevano essere validamente addotte a sostegno della modalità alternative, quindi, non sono decisive.”**

Il corretto percorso logico nel vaglio di abusività

A seguito della “riforma” della disciplina antiabuso, sono stati ben definiti i limiti e le caratteristiche che fanno ricadere un “comportamento” nell'alveo dell'abusività fiscale.

Prima delle modifiche normative regnava l'incertezza e la confusione. Incertezza cui il legislatore ha voluto porre rimedio con le modifiche apportate.

In particolare, per dare certezza alla disciplina il legislatore ha escluso l'abusività della condotta se sorretta da non marginali valide ragioni extrafiscali ed inoltre, nel caso di inesistenza di valide ragioni, ha prescritto che il comportamento tenuto, per essere tacciato come abusivo, debba possedere contemporaneamente tre caratteristiche ben definite: **vantaggio fiscale indebito, essenzialità del vantaggio fiscale, nessuna sostanza economica**

(solidificazione del concetto di abuso del diritto – o tridimensionalità).

Ora l'Agenzia delle Entrate, senza appello, esclude l'esistenza di valide ragioni extrafiscali non marginali.

Per la stessa, l'**ottenimento di sinergie** e, in senso lato, **economie di costo**, conseguenti alla gestione unitaria di settori affini, complementari ed interconnessi di Beta1 e dell'altra società operativa italiana (Alfa6) già controllata da Alfa, non hanno di per sé stessi alcuna rilevanza, o, se ce l'hanno, è alquanto marginale.

Anche una **razionalizzazione** dei flussi finanziari sembra **non avere rilevanza alcuna**.

Secondo quanto sostiene l'Agenzia delle Entrate tutta l'operazione di acquisto di Beta1 ha il solo ed unico scopo di **trasformare quella parte delle rate rimborsate, che corrispondono agli interessi, in oneri deducibili fiscalmente in Italia**.

Conclusioni

Come già detto, la nuova norma sull'abusività, in vigore dal 2016, ha lo scopo di dare certezza e *“sganciare la dimostrazione della sussistenza della sostanza economica delle operazioni dalla sfera dei motivi della condotta, oggettivizzandola nel senso della effettività”* (cfr. Relazione illustrativa al D.lgs. 128/2015).

Considerare aprioristicamente “non funzionale” la forma di finanziamento “Vendor loan” forse potrebbe introdurre elementi di **incertezza** nella materia; tuttavia, l'Amministrazione finanziaria con la risposta in commento **non lascia alcuno spiraglio**.

IMPRENDITORIA E LEADERSHIP

LinkedIn per commercialisti giovani: come si usa?

di **Luca Bozzato**



In questo articolo parleremo di **LinkedIn** per i **commercialisti più giovani**.

Come si usa? A cosa serve?

LinkedIn per un commercialista giovane è un'ottima opportunità. E per "giovane" intendo un **profilo junior** in termini di seniority aziendale, cioè commercialista con **pochi anni di esperienza** sul mercato.

Questo perché i tuoi colleghi con qualche capello bianco in più, cioè i commercialisti con moltissimi anni di esperienza alle spalle, di sicuro guardano a LinkedIn in modo diverso.

Perché è un social e quindi, spesso, legato al concetto di "perdita di tempo".

Ma **LinkedIn non è Facebook** e va usato in modo molto più serio: approfitta del fatto che molti vedano ancora i due social come sostanzialmente uguali per **ricavarti la tua nicchia**.

Come abbiamo già spiegato negli articoli precedenti ("[Come usare LinkedIn per i commercialisti](#)", "[Reputazione e contatti su LinkedIn. Quali sono i vantaggi per un commercialista?](#)", "[Perché è importante per un commercialista avere LinkedIn?](#)"), si parte dal **costruire una rete contatti** indipendente dai contatti che già hanno i tuoi concorrenti.

Andiamo sul pratico.

Ogni business vuole raggiungere i propri clienti, usando dei canali.

Nel tuo caso, quali sono questi canali?

Il **canale offline**, quello delle relazioni personali, che di questi tempi sembra *vintage*: le strette di mano, lo sguardo negli occhi, la prossemica, eccetera.

Un canale in un certo senso già presidiato – e anche molto bene – dai tuoi **concorrenti con maggiore seniority**. Questo perché banalmente loro hanno già accumulato 10 o 20 anni di

esperienza offline e hanno passato la loro intera vita a costruire relazioni al di fuori del mondo di internet.

Sono molto più bravi di te a costruire questo tipo di relazioni. **Andare a competere su questo terreno con loro spesso vuol dire uscirne sconfitti.**

Certo. Puoi sempre trovare una nicchia molto specifica anche fuori da internet, per la quale il tuo servizio è assolutamente differente da quello degli altri.

Se il tuo servizio non ha però una marcata differenza da quello che offrono altri professionisti e altri studi, e quindi a quel punto il business vincente sarà quello basato su “*know, like and trust*”, “conoscenza, sintonia e fiducia”.

Cioè, a parità di fattori, mi affido a persone che conosco, con cui mi sento in sintonia e di cui mi fido.

LinkedIn è un’ottima vetrina per stimolare questo fattore “conoscenza, sintonia e fiducia”.

LinkedIn offre l’opportunità di avere una **vetrina con effetto immediato**, che mostra chi siamo, qual è la nostra professione e, tramite una pubblicazione costante di contenuti, in che modo svolgiamo il nostro lavoro.

Una vetrina che ti permette di **avvicinare tutte quelle persone** (clienti, potenziali clienti, collaboratori o partner esterni di altre aree come consulenti assicurativi e finanziari notai e quant’altro) che sono **affini al tuo modo di lavorare**.

Ti permette di **entrare in contatto con persone che la pensano come te** o con persone che hanno gli **stessi problemi dei tuoi clienti**.

E se hai raccontato le loro esperienze attraverso il tuo profilo LinkedIn, quelle persone **si fidano di te**, ritenendoti un bravo professionista o una brava professionista nel tuo campo.

Cosa consiglio di fare a chi sta iniziando ora e deve costruire delle relazioni?

#1

Per prima cosa, come detto nell’[articolo precedente](#), avere molta cura di **inserire tutti i contatti professionali all’interno della piattaforma**.

Perché **grazie a LinkedIn puoi vedere i contatti dei tuoi contatti e andare a cercare persone interessanti per il tuo business**. Puoi andare a scartabellare il tuo network LinkedIn e chiedere ai tuoi contatti di farti presentare.

Basta usare un messaggio semplice, tipo “Ciao, X! Ho visto che sei in contatto con Y. Mi chiedevo se lo conoscessi bene, perché ho visto su LinkedIn che si occupa di... e vorrei farci due chiacchiere per... Potresti presentarmi?”

Oppure “Posso scrivere a questa persona, dicendo che ci conosciamo, per instaurare una

relazione?”

Così si genera “**conoscenza, sintonia e fiducia**” grazie a LinkedIn.

#2

Altra attività che dovrete – anzi, dovete – fare, se siete giovani, è **spendere molto tempo a commentare i post di clienti e potenziali clienti**.

Smettetela di stare su LinkedIn a commentare i post dei vostri colleghi. Non serve. O meglio, serve a farvi conoscere di più e meglio da una cerchia di persone che non comprenderanno mai niente da voi.

E in più queste persone le conoscete già. Andate periodicamente alle riunioni dell'Ordine; è inutile stare su LinkedIn a ripetere le stesse cose.

Invece **è importante identificare imprenditori o altri professionisti**, secondo il vostro target professionale, **che pubblicano su LinkedIn**. Con loro bisogna interagire, avviare discussioni. Il fine ultimo di questo scambio non è la vendita di qualcosa, ma **stabilire una relazione tramite il commento al post** e la discussione in pubblico, che poi può diventare privata.

Come? Con un messaggio simile a questo:

“Grazie, X. Ho visto l'ultimo post che hai pubblicato, ti ho anche lasciato un commento. Ti contatto anche in privato perché l'argomento mi interessa molto e credo che potremmo discuterne...”

#3

Ultimo consiglio che invito a mettere in pratica, se sei un giovane professionista: **pubblica molti contenuti, 2 o 3 a settimana**.

Quali contenuti? Non quelli prettamente tecnici.

Quindi, no a contenuti interessanti soltanto per i tuoi colleghi; **sì a contenuti di ampio respiro sul mondo del lavoro**.

Esempi?

- Come gestire meglio la pressione fiscale?

- Qual è il tuo modo di lavorare?
- Chi sei e cosa fai?
- Dove hai studiato?
- Dove hai lavorato in precedenza?
- Quali sono i problemi tipici dei tuoi clienti?

Argomenti che possono essere utili e di rilievo per le persone a cui scrivi, senza ipertecnicismi.

Argomenti che **aumenteranno di molto la tua visibilità sul social network professionale più grande al mondo.**

